

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**III<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.N.D. Comitato Interregionale**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 262/CGF**

**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma del 3 maggio 2013,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco; Avv. Alessandro Luciano, Dott. Lucio Molinari, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANTHIA’ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhia’ Calcio di Santhia’ (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2013 INFLITTA AL SIG. KOETTING GIOVANNI SEGUITO GARA SANTHIA’ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhia’ Calcio di Santhia’ (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DELL’A.S.D. SANTHIA’ CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAZZERI FEDERICO SEGUITO GARA SANTHIA’ CALCIO/CALCIO CHIERI 1955 DEL 28.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Santhia’ Calcio di Santhia’ (Vercelli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO DAL S.S.D. CITTA' DI POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POLICHETTI CARMINE SEGUITO GARA POTENZA/BISCEGLIE DEL 28.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 3.4..2013)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Città di Potenza di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO DALL'U.S. SAMBENEDETTESE 2009 S.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 10 AL SIG. CATULLO CIMMINO;**
- **DELL'AMMENDA DI €5.000,00 ALLA RECLAMANTE;**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 96 N.O.I.F. E 33 REGOLAMENTO S.G.S., E DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. - NOTA N. 3983/302PF11-12/GR/MG DELL'8.1.2013** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 80/CDN del 4.4.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) ridetermina le sanzioni infliggendo l'inibizione per mesi 6 e ammenda di € 500,00 al signor Catullo Cimmino e ammenda di € 1.000,00 alla reclamante.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO DAL S.S.D. PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LEPRE ENZO SEGUITO GARA CTL CAMPANIA/PUTEOLANA INTERNAPOLI DEL 21.4.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 22.4.2013)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. Puteolana 1902 di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 3 maggio 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete